

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 35.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Modifiche alla legge 11 gennaio 2001, n. 7).

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, dopo la lettera *b*), sono aggiunte le seguenti:

b-bis) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale, realizzate nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a condizione non superino i mille metri quadri di superficie netta e che il momento congressuale sia nettamente preminente;

b-ter) le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico o sociale, a condizione non superino i mille metri quadri di superficie netta e che il momento politico o sociale sia nettamente prevalente;

35. 01. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2031 – sezione 15)

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 36.

(Modifica all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580).

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: « nel

rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».

(A.C. 2031 – sezione 16)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 37.

(Modifiche al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171).

1. L'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è sostituito dal seguente:

« 6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubbliche o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve informare gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ».

2. Alla rubrica dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e d'emergenza ».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubbliche o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre adeguate procedure per garantire l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, linea per linea, per i servizi attivati tramite chiamate d'emergenza, comprese le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco.

2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro ».

(A.C. 2031 – sezione 17)

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
12.01 DELLA COMMISSIONE.

All'articolo aggiuntivo 12.01, comma 1, sostituire le parole da: del comparto fino alla fine del comma con le seguenti: dei comparti produttivi in crisi dei distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è autorizzato lo stanziamento di 50.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 60.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:

al comma 4, sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive con le seguenti: gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

alla rubrica, sostituire le parole: il settore delle fonderie con le seguenti: i comparti produttivi in crisi.

0. 12. 01. 2. Lulli, Ruzzante, Gambini, Quartiani, Ruggia, Nieddu, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi.

All'articolo aggiuntivo 12.01, comma 2, lettera a), sostituire le parole: riduzione della capacità produttiva in esubero e con le seguenti: riorganizzando della capacità produttiva promuovendo.

0. 12. 01. 3. Quartiani, Lulli, Ruzzante, Gambini, Ruggia, Nieddu, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi.

All'articolo aggiuntivo 12.01, comma 2, lettera c), sostituire la parola: delocalizzazione con la seguente: rilocalizzazione.

0. 12. 01. 4. Lulli, Quartiani, Ruzzante, Gambini, Ruggia, Nieddu, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 12.01, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) promuovere l'efficienza energetica e incentivare i cicli industriali a più basso consumo energetico.

0. 12. 01. 1. Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella, Boato.

All'articolo aggiuntivo 12.01, comma 3, dopo le parole: Ministro delle attività produttive aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Stato-Regioni.

0. 12. 01. 5. (Testo così modificato nel corso della seduta) Lulli, Ruzzante, Gambini, Quartiani, Ruggia, Nieddu, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Incentivi per il settore delle fonderie).

1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio è autorizzato lo stanziamento di 12.900.000 euro per l'anno 2002 e di 15.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso una riduzione della capacità produttiva in

esuberano e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;

b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e l'offerta;

c) favorire la delocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definite le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

12. 01. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2031 – sezione 18)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

*(Truffa in assicurazione
e obbligo di dichiarazioni veritiere).*

1. Chiunque, al fine di procurare o accrescere per sé o per altri il vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, falsifica una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto, ovvero altera una polizza o il certificato di assicurazione o il relativo contratto o l'attestazione del rischio, è

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 310 a 1.550 euro.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque denuncia un sinistro non accaduto ovvero accaduto in modo difforme, ovvero distrugge, falsifica, altera o preconstituisce elementi di prova relativi al sinistro al fine di conseguire o accrescere per sé o per altri le somme dovute dall'assicurazione in forza del contratto di assicurazione.

3. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 2-bis) se il fatto è commesso in danno di una impresa di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

(Truffa in assicurazione e obbligo di dichiarazioni veritiere).

Sopprimerlo.

***20. 2.** Verneti, Lettieri.

(Approvato)

Sopprimerlo.

***20. 3.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La pena è aggravata se nella truffa è coinvolto un professionista iscritto negli albi professionali. Nel caso di condanna del professionista, il giudice nell'emettere la sentenza, trasmette copia della medesima all'albo di appartenenza.

20. 4. Alfonso Gianni, Russo Spina.

Al comma 2, sostituire le parole: dall'assicurazione con le seguenti: dall'impresa di assicurazione.

Conseguentemente, al comma 3, capoverso 2-bis, sostituire le parole: di assicurazione con le seguenti: autorizzata all'esercizio dell'assicurazione.

20. 5. Gastaldi.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Si procede a querela di parte.

20. 30. La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le imprese sono tenute ad informare gli assicurati, secondo modalità stabilite dall'ISVAP, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e del fatto che i dati forniti in ordine al sinistro confluiscono nella Banca dati antifrode di cui all'articolo 2, comma 5-*quater*, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137.

20. 6. (vedi 13. 16) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Sopprimere il comma 3.

20. 1. Falanga.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».

20. 31. La Commissione.

(A.C. 2031 – sezione 19)

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 21.

(Attuario incaricato).

1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC-auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario incaricato.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 21.

(Attuario incaricato).

Sopprimerlo.

***21. 1.** (vedi 14. 2.) Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***21. 2.** (vedi 14. 4.) Verneti, Lettieri.

Al comma 1, sostituire la parola: incaricato con le seguenti: responsabile, al di fuori della propria struttura.

21. 3. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del comma 1, l'ISVAP provvede all'emanazione di disposizioni relative alla regolamentazione dell'attività dell'attuario

responsabile, con l'obiettivo di rendere verificabile la corrispondenza delle riserve all'ammontare effettivo dei rimborsi dei sinistri, per ogni anno solare.

21. 4. (ex 14. 6.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Alla rubrica, sostituire la parola: incaricato con la seguente: responsabile.

21. 5. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Deroga del diritto di esclusiva per gli agenti di assicurazione).

1. In deroga alle norme previste dall'articolo 1743 del codice civile è fatta salva la possibilità per l'agente di assicurazione, limitatamente al ramo R.C. Auto, di operare per conto di altre imprese di assicurazione. Tale disposizione si applica anche con riguardo ai contratti di agenzia di assicurazione in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge ed eventuali clausole contrarie sono considerate nulle e non apposte.

21. 04 (ex 14. 01). Verneti, Lettieri.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — *(Modifiche al codice civile in materia di agenti di assicurazione).* — 1. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1753. — *(Agenti di assicurazione).* — L'agente e l'impresa mandante hanno il diritto, rispettivamente, di accettare e conferire altri mandati agenziali per la stessa zona. In deroga a tale disposizione e salva comunque la facoltà dell'impresa di valersi

di diversi strumenti di distribuzione dei prodotti assicurativi, è tuttavia legittimo il patto con cui l'agente si obbliga a non accettare mandati di altre imprese, e le imprese a non conferire mandati agenziali per la stessa zona, purché sia stabilita la facoltà di disdetta del patto stesso con preavviso di sei mesi. La disdetta del suddetto patto non comporta recesso dal rapporto agenziale, né può costituire giusta causa di recesso dell'altra parte.

È nullo il recesso determinato da motivi di discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, sessuale ovvero di ritorsione per l'esercizio da parte dell'agente di diritti e facoltà di origine legale o contrattuale.

Le disposizioni del presente articolo non sono derogabili da patti contrari ».

21. 01. (ex 14. 02.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — *(Pubblicizzazione delle tariffe e delle condizioni di polizza).* — 1. Al comma 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le imprese sono tenute a costituire un proprio sito *Internet* ove pubblicizzare tariffe e condizioni di polizza ».

21. 03. (ex 14. 04.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

(A.C. 2031 — sezione 20)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto).

1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al Ministero delle

attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di monitorare gli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri per la costituzione ed il funzionamento del comitato di cui al presente comma.

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Il comma 5-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 5-*quater*. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca-dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca-dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri del-

l'Unione europea. I costi di gestione della banca-dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP ».

5. Il comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, è abrogato. Eventuali atti procedurali adottati dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono da considerare privi di efficacia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto).

Sopprimerlo.

22. 1. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole: all'assicurazione con le seguenti: alle tariffe dell'assicurazione.

22. 2. Gastaldi.

(Approvato)

(A.C. 2031 – sezione 21)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*. – *(Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79).* — 1. Al

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 8 è abrogato;

b) al comma 2 dell'articolo 11 dopo le parole: « nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWH » sono aggiunte le seguenti: « , ed è aumentata del 20 per cento ogni tre anni »

c) all'articolo 14, comma 5-*bis*, le parole: « A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL s.p.a., di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2002 ».

d) dopo il comma 5-*bis* dell'articolo 14, è aggiunto il seguente:

« 5-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ».

25. 01. (ex 15. 03.) Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Pistone.

(A.C. 2031 – sezione 22)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge A.C. 2031, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

premesso che:

è necessario migliorare la trasparenza in tema di tariffe e di condizioni di polizza responsabilità civile auto per andare incontro agli interessi dei cittadini;

è indispensabile favorire una più forte concorrenza nel mercato delle assi-

curazioni, garantendo così la possibilità agli utenti di decidere con una più ampia cognizione di causa;

internet è ormai sempre più utilizzata da vasti settori della popolazione,

impegna il Governo

ad attivarsi, in tempi rapidi, nei confronti delle imprese di assicurazioni e della loro rappresentanza, l'ANIA, al fine di promuovere, per ognuna di loro, un proprio sito *internet* dove siano pubblicizzate, con chiarezza, tariffe e condizioni di polizza R.C. auto.

9/2031/1 Grotto.

La Camera,

premesso che:

la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti deve tenere in debita considerazione la peculiarità geografica e territoriale del Paese;

nei piccoli comuni e nelle aree interne la presenza di almeno un distributore di carburante rappresenta un'importante funzione economica e sociale;

la riorganizzazione della rete non può prescindere dalla valutazione sociale che essa riveste in queste aree;

impegna il Governo

a mantenere la presenza della rete di distribuzione nei piccoli comuni anche al di sotto dei 3000 abitanti.

9/2031/2 Molinari, Realacci, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza, Sandi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge recante « Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza »;

premessi che nel testo del disegno di legge è contenuta una disposizione in base alla quale il contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali non è dovuto in caso di perdite di esercizio per i soggetti che abbiano investito nella relazione delle infrastrutture di rete a larga banda realizzando un fatturato, al netto delle predette spese di investimento, inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno di riferimento;

impegna il Governo

ad intervenire con successivi provvedimenti e, in particolare, nell'ambito dei successivi documenti di programmazione economico-finanziaria e dei disegni di legge finanziaria, al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria (e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 11 della direttiva 97/13/CE) in modo da addivenire ad una quanto più celere eliminazione del contributo previsto dall'articolo 20 della legge n.448 del 1998 il quale, tenuto conto dell'attuale contesto di mercato, assume a condizione ostativa alla realizzazione di un effettivo sviluppo dei servizi di telecomunicazione e di una piena concorrenza a livello internazionale, impegnando le società beneficiarie dell'agevolazione ad investire risorse equivalenti all'ammontare del contributo nella realizzazione della rete di accesso a larga banda.

9/2031/3 Floresta.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2031-A, recante misure per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza;

premessi che:

l'articolo 9, comma 1, del disegno di legge n. 2031-A prevede l'accesso agli stanziamenti disposti dalle leggi n. 808 del 1985, n. 421 del 1996, n. 140 del 1999 e

n. 388 del 2000 per programmi intergovernativi realizzati e gestiti da agenzie o da enti pubblici o privati, istituiti nell'ambito di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione;

la Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo per lo sviluppo delle iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare (atto n. 57), nella seduta del 5 dicembre 2001, ha approvato la proposta di parere del relatore, on. Polledri, che ha espresso parere favorevole a condizione che i finanziamenti realizzati con le disponibilità del predetto fondo fossero prioritariamente destinati a programmi ed iniziative in grado di accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale e di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tra i quali assumono una particolare rilevanza, anche ai fini di tutela della sicurezza, i sistemi di controllo delle varie modalità di trasporto e di monitoraggio delle coste e delle frontiere,

impegna il Governo

a prevedere che agli stanziamenti di cui all'articolo 9 possano accedere, in via prioritaria, i programmi suscettibili di impiego duale e, fra questi, quelli rivolti al controllo del trasporto multimodale, all'osservazione del territorio ed al controllo e monitoraggio di coste e frontiere.

9/2031/4 Polledri, Martinelli.

La Camera,

premessi che le riforme del sistema dell'energia elettrica sono orientate alla liberalizzazione del mercato e, quindi, aperto a tutti i soggetti sia che possano oppure no parteciparvi,

impegna il Governo

a mantenere il doppio mercato libero e vincolato con le relative tariffe;

ad abbassare al massimo la soglia per diventare « cliente idoneo »;

ad estendere il « cliente idoneo » anche ai consumatori di energia per usi domestici;

a prevedere per tutti gli utenti (imprese e famiglie) la libertà di optare per i mercati e le tariffe più convenienti.

9/2031/5 Ruggieri.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa affinché le imprese assicuratrici, al fine di favorire un mercato trasparente delle polizze RC auto e per assecondare la libertà di scelta dei cittadini utenti, siano tenute a costituire un proprio sito internet ove pubblicizzare tariffe e condizioni di polizza.

9/2031/6 Quartiani, Lulli, Nieddu.

La Camera,

per favorire la concorrenza e con l'obiettivo di ridurre i costi delle polizze RC auto per gli utenti, nel quadro di una riorganizzazione del settore assicurativo,

impegna il Governo

ad agevolare l'introduzione della figura degli agenti cosiddetti « plurimandatari ». La possibilità per gli utenti di usufruire di tale servizio agevola la libertà di scelta e tende a realizzare benefici anche sulle tariffe. La via attraverso la quale intervenire per raggiungere l'obiettivo è quella della modifica del diritto di esclusiva per gli agenti di assicurazione, che può essere introdotto attraverso la modifica dell'articolo 1753 del codice civile, prevedendo che l'agente e l'impresa mandante possano esercitare il diritto, rispettivamente, di accettare e conferire altri mandati agenziali per la stessa zona.

9/2031/7 Nieddu, Quartiani, Lulli.

La Camera.

premesso che:

una recente indagine resa nota dal *Sole 24 Ore* ha evidenziato come le regioni del sud siano in posizione di svantaggio in relazione al numero di imprese che hanno un accesso a internet;

le attività economiche presenti nel Mezzogiorno collegate ad internet risultano il 13 per cento contro una media nazionale del 30 per cento ed una media del 38 per cento delle imprese del nord;

la *new economy* costituisce per le regioni meridionali una importante occasione per lo sviluppo e il consolidamento del tessuto economico e produttivo soprattutto per quanto concerne le aree interessate da distretti industriali;

solamente il 3 per cento delle piccole e medie imprese del sud utilizza internet per fare « vetrina » e attività promozionale;

nel nord esistono una serie di esternalità in termini di servizi come *call center* e *software* che nel sud è necessario replicare;

è fondamentale un servizio di assistenza informatica finalizzata al sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel sud;

la spesa in tecnologie nel Mezzogiorno è pari a 57 milioni per ogni 100 addetti rispetto ai 95 investiti nelle regioni settentrionali;

a Matera, Napoli e Catania esistono poli di eccellenza e aree di distretti industriali che per consumi e capacità di innovazione sono tra i più avanzati nel Paese;

è necessario partire da questi poli per creare un *network* ed una rete estesa a tutto il Mezzogiorno in grado di recuperare il gap esistente;

i governi dell'Ulivo hanno promosso una serie di iniziative legislative finalizzate alla crescita del livello di in-

frastrutturazione informatica e multimediale a partire dalla finalizzazione dei proventi della gara UMTS;

impegna il Governo

a promuovere maggiori investimenti nel campo della innovazione e dell'utilizzo delle nuove tecnologie nel Mezzogiorno con l'alfabetizzazione informatica a sostegno delle piccole e medie imprese e la creazione di portali per lo sviluppo e la promozione delle produzioni distrettuali.

9/2031/8 Adduce, Molinari, Luongo, Lettieri, Potenza, Piglionica.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire nel prossimo DPEF uno stanziamento straordinario per la promozione della cultura, degli strumenti e delle strutture informatiche nelle piccole imprese industriali e artigiane e distretti industriali.

I criteri e le priorità per incentivare lo sviluppo informatico nelle piccole imprese e nei distretti industriali sono stabilite dal Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri per l'innovazione e le tecnologie delle comunicazioni, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni.

9/2031/9 Lulli, Nieddu, Quartiani.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 57 del 2001 all'articolo 13, recependo le istanze di tutte le imprese artigiane, ha riconosciuto la possibilità di costituire ed esercitare la società a responsabilità limitata con qualifica artigiana;

l'esperienza degli ultimi mesi di applicazione della norma ha fatto emergere in modo palese che la previsione del vincolo consistente nell'obbligo dei soci artigiani di detenere comunque la maggioranza del capitale sociale nel corso

della vita della società risulta talmente restrittivo da compromettere la reale possibilità di una s.r.l. artigiana di rafforzarsi sotto il profilo della struttura finanziaria;

l'attuale vincolo di legge non consente ai soci artigiani di acquisire significative partecipazioni del capitale esterno per fini di investimento, in quanto ogni eventuale apporto di capitale esterno per fini di investimento non potrebbe mai superare la quota del 49 per cento rispetto all'entità di capitali conferito dai soci artigiani stessi;

se si vuole consentire alla s.r.l. artigiana di rafforzarsi sul piano patrimoniale e finanziario, accrescendo le proprie potenzialità di investimento e di sviluppo, sarebbe opportuno introdurre una modifica mirata alla norma sulle s.r.l. artigiane;

impegna il Governo

nell'ambito della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la « delega al Governo per la riforma del diritto societario » di aprire un tavolo di confronto con le maggiori confederazioni della categoria degli artigiani al fine di individuare la possibilità per le s.r.l. artigiane di aprire all'acquisizione di capitale di rischio per fini di investimento così come previsto dalla legge n. 52 del 1992 in materia di società cooperative, fermo restando il relativo potere deliberante dei soci artigiani indipendentemente dall'entità dei conferimenti al fondo sociale.

9/2031/10 Mazzocchi, Gamba, Saglia, Raisi, Verneti, Nieddu.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 540, nonché l'articolo 23, quarto comma del regio decreto 31 ottobre 1923 n. 2523, prevedono che non solo le imprese industriali ma anche le artigiane siano obbligate al pagamento del contributo per le stazioni sperimentali dell'industria;

le predette stazioni, come dice già il nome, operano in favore dell'industria in particolare esercitano l'attività di ricerca e di certificazione per l'industria delle conserve alimentari;

le imprese artigiane che producono modiche quantità di conserve non traggono adeguato beneficio da queste attività delle stazioni sperimentali, ma ciò nonostante sono costrette a contribuire al finanziamento delle stesse;

non risulta opportuno gravare tali piccole imprese con questi oneri anche perché l'entità del gettito sembra essere inferiore alle spese di raccolta dei suddetti contributi;

impegna il Governo

ad intraprendere le misure necessarie per esonerare le imprese artigiane dal pagamento dei contributi per il finanziamento delle stazioni sperimentali per l'industria.

9/2031/11 Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

La Camera,

esaminato l'A.C. 2031 recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza»;

premesso che la legge 29 dicembre 1993 n. 580 sul riordino delle camere di commercio all'articolo 12 disciplina, tra le altre materie, i parametri di misurazione del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore di interesse al fine di riparazione dei componenti il consiglio;

premesso che il comma 3 del predetto articolo stabilisce che i criteri per la designazione dei componenti il consiglio vengano fissati con separato regolamento ministeriale;

premesso che il decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501 in attuazione di quanto previsto dal comma 3 sopra citato, ha stabilito il grado di rappresentatività di

ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore venga definito in base alla media aritmetica ai seguenti parametri: a) numero di imprese dell'organizzazione rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali del settore; b) numero degli occupati delle imprese dell'organizzazione rispetto al totale occupati; c) valore aggiunto degli occupati delle imprese iscritte all'organizzazione rispetto al valore aggiunto totale degli occupati;

premesso che il grado di rappresentatività nell'ambito dei consigli delle C.C.I.A.A. andrebbe ancorato al numero di aziende e all'indice di occupazione delle stesse rispetto al totale delle imprese aderenti al mondo associativo;

premesso che l'intervento correttivo *de quo* si rende necessario in questa fase poiché proprio nel 2002 è previsto il rinnovo dei primi consigli camerali costituiti secondo i dettami della legge n. 580 del 1993;

impegna il Governo

affinché, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, modifichi la disciplina di cui al citato decreto ministeriale 24 luglio 1996 n. 501 prevedendo una revisione della rappresentanza delle categorie in seno ai consigli delle C.C.I.A.A. tenendo massimamente in considerazione il numero delle imprese iscritte a ciascuna organizzazione imprenditoriale e del relativo numero di occupati.

9/2031/12 (Nuova formulazione) Martinnelli, Polledri.

La Camera,

premesso che nel contesto mondiale delle materie prime farmaceutiche e, in particolare, dei prodotti attivi farmaceutici, il nostro Paese occupa una posizione di primo piano, dal momento che la produzione italiana rappresenta l'11,5 per cento dell'intero mercato mondiale di ma-

terie prime farmaceutiche (principi attivi e intermedi) e il 14,7 per cento dei soli principi attivi;

avuto presente che l'esportazione di principi attivi rappresenta l'85 per cento dell'intera produzione italiana ed è rivolta verso i grandi produttori internazionali di medicinali generici, cioè di farmaci la cui produzione non è più coperta da brevetto;

considerato che i produttori italiani di materie prime per l'industria farmaceutica e dei principi attivi perderanno la loro posizione di eccellenza nei prossimi due anni se non si interviene per modificare la legge 19 ottobre 1991, n. 349, che ha consentito nel nostro Paese di prolungare la copertura del brevetto farmaceutico oltre i cinque anni previsti dal regolamento CEE 1768/92;

constatato che la legge n. 349 del 1991 aveva riconosciuto ai titolari di un brevetto per un'invenzione industriale, avente effetti in Italia e per oggetto un medicamento o un procedimento per la sua fabbricazione, un certificato complementare di protezione con una durata massima di diciotto anni;

visto che il successivo regolamento CEE, pur stabilendo norme uniformi per tutti gli Stati membri in relazione al rilascio del predetto certificato con effetto dal 2 gennaio 1993, ha fatto salvi i diritti acquisiti prima della data della sua pubblicazione sulla G.U.C.E.;

considerato quindi che la legge n. 349 del 1991, pur essendo stata superata dal regolamento CEE 1768/92, continua a produrre i suoi effetti, penalizzando uno dei settori di punta della chimica fine del nostro Paese, non permettendo all'industria italiana delle materie prime farmaceutiche di sviluppare i principi attivi i cui brevetti scadranno presto nel resto dell'Europa;

premesso che il soppresso articolo 6 del disegno di legge in esame, modificando la legge n. 349 del 1991, consentiva la

produzione per l'esportazione dei medicinali e dei prodotti coperti dai certificati complementari di protezione;

impegna il Governo

a riesaminare attentamente la materia in considerazione dei benefici che può produrre al sistema Italia in vista di una maggiore concorrenza e di una significativa riduzione della spesa sanitaria;

a rimuovere al più presto i vincoli che impediscono l'esportazione dall'Italia dei medicinali e dei prodotti coperti dai certificati complementari di protezione verso i Paesi dove tali certificati siano scaduti.

9/2031/13 D'Agrò.

La Camera,

esaminato l'A.C. 2031 recante « Misure per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza »;

considerato che l'articolo 23, comma 1, destina contributi al potenziamento e alla realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale da paesi stranieri, con particolare riferimento alla costruzione del metanodotto dall'Algeria all'Italia ed alla realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotta tra Nord-Africa e Italia;

ritenuto che l'approvvigionamento energetico perseguito tramite una siffatta politica energetica, oltre a renderci dipendenti dai Paesi mediterranei e africani, potrebbe rivelarsi vincolante dal punto di vista geostrategico;

premesso che l'approvvigionamento energetico di petrolio e gas metano è fondamentale per il nostro Paese, privo, come è noto, di centrali nucleari e carente ormai anche di centrali idroelettriche tali da soddisfare il fabbisogno dell'industria e dell'illuminazione pubblica;

considerato che attualmente l'approvvigionamento avviene, per la più

parte, dai Paesi dell'Africa settentrionale e dal gasdotto del Friuli per una parte residuale, decisamente inferiore rispetto alla capacità di esportazione della Federazione russa e degli Stati della CSI;

considerato che una notevole rete di gasdotti sta per essere ammodernata e costruita *ex novo* in tutta l'area dell'Est europeo, mentre il porto russo di Novorossisk, sul Mar Nero, sta aumentando notevolmente anche le sue potenzialità petroliere e di gas GPL;

impegna il Governo

a diversificare al massimo l'approvvigionamento energetico e a potenziare i gasdotti provenienti dall'Est europeo, dalla Federazione Russa, dalla CSI, nonché ad attrezzare allo scopo l'area portuale Trieste-Monfalcone-Porto Nogaro, provvedendo a siglare ulteriori accordi con i Paesi sopra citati per il tracciato dei gasdotti.

9/2031/14 Guido Rossi, Polledri, Martinnelli.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza »;

premessi che:

il provvedimento in esame prevede la realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio, attraverso tra l'altro degli stanziamenti aggiuntivi per il triennio 2002-2004;

il comparto in oggetto è per le sue caratteristiche un ambito produttivo ad alto impatto ambientale, e ad alto consumo di energia;

impegna il Governo

a promuovere l'efficienza energetica nel settore, incentivando i cicli industriali a più basso consumo energetico.

9/2031/15 Lion, Pecoraro Scanio.

La Camera,

premessi che il Governo dovrà provvedere all'istituzione presso alcuni tribunali di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale come dall'articolo 14 del presente disegno di legge;

si fa presente che:

la città di Verona offre la possibilità di assorbire il futuro contenzioso concernente il marchio comunitario con strutture adeguate. Inoltre geograficamente rappresenta un punto di incontro efficace tra le varie direttrici autostradali e ferroviarie;

in Verona hanno sede due istituti esclusivamente dedicati alle problematiche della proprietà intellettuale e industriale: IPCentre, centro di studi costituito dai consorzi universitari di Verona, Brescia, Udine e dalla camera di commercio di Treviso, e REACT Italia, la cellula italiana del gruppo europeo di anticontraffazione. Tali entità, anche se di recente istituzione, rappresentano già sin d'ora il referente italiano per gli organismi esteri di riferimento;

tale realtà scientifica e operativa permette al Triveneto di beneficiare dei vantaggi derivanti in maniera maggiore di altre regioni italiane;

allo scopo quindi di ottimizzare le risorse a disposizione e di fornire il migliore beneficio al Triveneto, si ritiene che Verona possa rappresentare la migliore scelta per una simile designazione in termini di maggiore efficacia e di risparmio dei costi di attuazione;

il comune di Verona può dare la sua disponibilità per offrire una sede idonea;

confidando nella sensibilità del Governo di veder riconosciuta l'importanza del Triveneto nella specifica tematica del marchio comunitario, non sulla base di mere considerazioni campanilistiche, ma in base a chiare e dimostrate valutazioni tecnico-economiche;

impegna il Governo:

a prendere in considerazione il tribunale di Verona nella designazione di una delle otto sezioni da istituire.

9/2031/**16** Fratta Pasini, Fermo, Anna Maria Leone, Alberto Giorgetti, Martini, Peretti.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Tutela dei minori rispetto ai sistemi di informazione pubblica e privata)

VOLONTÈ, GIUSEPPE DRAGO, MONGIELLO, CIRO ALFANO, DORINA BIANCHI, GRILLO, ANNA MARIA LEONE, MAZZONI, MEREU, PERETTI e TANZILLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.*
— Per sapere — premesso che:

l'Italia, con la firma e la ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, si è obbligata in sede internazionale a tutelare i diritti dei minori consentendo loro di poter fruire dell'enorme potenziale educativo e culturale dei *media*, senza che ciò li esponga a rischi. Con l'articolo 17 della Convenzione, gli Stati parti hanno riconosciuto l'importanza della funzione esercitata dai *mass-media* e si sono impegnati a vigilare affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. Contestualmente è stato assunto l'impegno a porre in essere azioni per proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nociono al suo benessere;

in sede comunitaria numerose azioni hanno preso in considerazione il delicato problema, a partire dal Libro verde « La tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione » del

1996. Diversi atti di varia natura, come la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela di minori e della dignità umana, come le direttive di armonizzazione sulla televisione senza frontiere, hanno affrontato il problema individuando soluzioni normative precise;

nonostante l'attenzione, le azioni approntate sembrano ancora largamente inadeguate per tutelare i diritti dei minori ed il sistema attuale che si basa sulle fasce protette non è sufficientemente incisivo;

è sotto gli occhi di tutti l'esposizione dei minori a messaggi talvolta violenti e pornografici e, anche nelle fasce protette, la forte pressione pubblicitaria diretta ad un soggetto in età evolutiva che non ha alcun potere di spesa. Alcune forme di pubblicità riguardanti prodotti di consumo destinati agli adulti che contengono regali per i bambini evidenziano come, in alcuni casi, vi sia il rischio di utilizzare la buona fede dei bambini anche per condizionare le scelte degli adulti sui prodotti da acquistare;

tale situazione è alla base di un dibattito che si è sviluppato sia in Italia che in sede europea. La direttiva 97/36/CE prevede, tra l'altro, un'azione concertata con gli Stati membri per verificare vantaggi e inconvenienti di provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il con-

trollo dei programmi che potrebbero essere visti dai minori, valutando, tra l'altro, l'opportunità di imporre a livello comunitario la produzione di apparecchi televisivi dotati di dispositivi tecnici che consentano ai genitori o ai tutori di assumere la loro parte di responsabilità in ordine alla visione di taluni programmi —:

quali siano le azioni attualmente in corso a livello internazionale ed europeo e quali iniziative il Governo intenda intraprendere per affrontare in maniera adeguata e con regole efficaci il problema della tutela dei diritti dei minori rispetto ai sistemi audiovisivi e di informazione sia pubblica che privata. (3-00677)

(12 febbraio 2002)

(Sezione 2 — Chiusura di uffici postali in Calabria)

PAPPATERRA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il piano di impresa della Società Poste Italiane prevede il raggiungimento nel 2002 del pareggio di bilancio e, di conseguenza, l'adozione di misure idonee al conseguimento di tale obiettivo;

fra le misure adottate vi è la chiusura di una serie di uffici, non in grado di garantire condizioni di operatività compatibili con il raggiungimento dell'equilibrio economico di gestione, e una politica di razionalizzazione del personale;

tali misure hanno prodotto sull'intero territorio nazionale una serie di problemi, soprattutto nei comuni dove sono stati soppressi degli sportelli postali e dove si è registrata la maggiore carenza di personale;

in Calabria e, in particolare, nella popolosa provincia di Cosenza, che consta di ben 155 comuni, tali difficoltà si sono manifestate con maggiore evidenza;

questa situazione, soprattutto nella fase di passaggio dalla lira all'euro, ha

provocato enormi disagi evidenziati dai sindaci, dalle forze sociali e da movimenti civici, che hanno interessato le prefetture competenti;

da tutti, cittadini e amministrazioni locali, si fa notare che la legittima esigenza di contenimento della spesa non può, in ogni caso, dimenticare l'altrettanta legittima esigenza dei cittadini ad avere servizi efficienti —:

se non ritenga necessario, con riferimento alla situazione calabrese e della provincia di Cosenza in particolare, richiedere alla Società Poste Italiane di attivare le necessarie verifiche sugli effetti prodotti da tali operazioni ed, eventualmente, per il loro tramite invitare il responsabile regionale della Calabria a concordare con le prefetture ed i sindaci le soluzioni più idonee al fine di garantire i servizi essenziali alla popolazione tutta e quando preveda, ora che la fase di maggiore emergenza sta volgendo al termine, di far conoscere al Parlamento il nuovo piano industriale della Società per il triennio 2002-2004, attualmente in via di approvazione, con particolare riferimento alle problematiche sollevate. (3-00680)

(12 febbraio 2002)

(Sezione 3 — Nuovi appalti delle pulizie ferroviarie)

DUCA, ALBONETTI, RAFFALDINI, ADDUCE, TIDEI, PANATTONI, ROGNONI, MAZZARELLO, SUSINI, DE LUCA, SERENI, SANDI, MARTELLA, INNOCENTI, RUZZANTE, MONTECCHI, MAGNOLFI, CORDONI, GUERZONI, GASPERONI, NIGRA e MAURANDI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

mentre si avvicina la data del 21 febbraio 2002, nella quale è prevista la scadenza della proroga concessa dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per l'assegnazione dei nuovi appalti delle pulizie ferroviarie, il confronto tra le parti sociali intorno al tavolo istituito per pro-